SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 1950

(33ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione)

« Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n 796 » (N. 1208):

CASTAGNO, *relatore* . . . . *Pag.* 323, 326, 327
DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 325
GIUA 325, 327
DE LUCA 326, 327, 329
BRAITENBERG 326, 327
TAMBURRANO 328
PRESIDENTE 329

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Braitenberg, Caron, Castagno, De Gasperis, De Luca, Falck, Fiore, Flecchia, Giua, Ghidetti, Longoni, Molinelli, Origlia, Perini, Ricci Federico, Sartori, Tamburrano, Tartufoli.

Interviene altresì l'onorevole Di Giovanni, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.

CARON, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 » (N. 1208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTAGNO, *relatore*. La prima parte del disegno di legge – articoli 1 e 2 – riguarda un provvedimento di natura specificatamente tecnica sul quale non vi possono essere obiezioni. Le ragioni che impongono il riconoscimento della legittimità dell'uso nel commercio al minuto di due nuove misure di capacità – il litro e mezzo ed i tre quarti di litro – sono ampiamente illustrate nella relazione che accompagna il disegno di legge e su di esse non occorre ulteriormente soffermarsi.

Anche la cifra fissata per i diritti di prima verificazione da corrispondersi per le due nuove misure adottate è accettabile senz'altro, in

quanto si inserisce logicamente nella tabella di adeguamento della tariffa pubblicata col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.

L'articolo 3 merita un particolare rilievo perchè sopprime una particolare disposizione della vecchia legge che stabiliva esenzioni agli obblighi di verifica.

Il testo dell'articolo 16 del testo unico 1890 recava: «Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per le materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai.

«La verificazione periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nella loro abitazione dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto e il godimento».

Il nuovo testo proposto con l'articolo 3 del disegno di legge, nella sua forma più moderna e sintetica è molto più largo e nello stesso tempo più preciso, in quanto dice: «Sono tenuti alla verificazione periodica tutti coloro che usano pesi e misure in rapporto con terzi».

Con esso si sopprime ogni esenzione dall'obbligo di legge, togliendo ogni discriminazione fra gli atti di commercio di qualsiasi prodotto compiuti in negozi aperti al pubblico e quelli compiuti nelle abitazioni.

Accettando come logico questo criterio e consentendo quindi pienamente con la nuova formula, riteniamo però di dover fare un rilievo: che risulterà in pratica assai difficile completare i ruoli degli utenti previsti dall'articolo 19 del testo unico e rendere quindi operante *in toto* l'obbligo della presentazione dei pesi e misure per la verificazione periodica di quelli usati nelle abitazioni degli utenti stessi.

La segnalazione delle eventuali trasgressioni o la denunzia dell'impiego di strumenti difformi o comunque alterati resta sostanzialmente lasciata alla iniziativa del compratore dei prodotti con essi misurati.

L'articolo 4 del disegno di legge modifica, per adeguarli al mutato valore della lira, gli importi delle varie pene pecuniarie stabilite dall'articolo 31 del testo unico 1890 e poi dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, che già ne aveva fatto un primo adeguamento. Sul criterio generale e sulla stessa nuova formulazione dei diversi casi e relative misure delle ammende non vi sono da fare osservazioni critiche, salvo l'errore materiale della relazione che parla di aumento del 200 per cento, mentre si tratta di aumento di 200 volte. Tuttavia occorre, per la migliore conoscenza della Commissione, soffermarci sul n. 1 per un rilievo che riteniamo necessario. L'articolo 31 del testo unico 1890 considerava su piani diversi: 1°) coloro che pongono in vendita o introducono in commercio pesi, misure e strumenti mancanti di bollo di prima verificazione; 2°) coloro che detengono in negozi pubblici gli stessi non verificati, comminando l'ammenda in sede amministrativa per i primi e richiamando per i secondi le disposizioni del Codice penale (articolo 498 del vecchio testo).

Il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463 innovava in materia sostanzialmente, perchè poneva esplicitamente sullo stesso piano – e quindi con la stessa pena – i due casi. Coll'articolo 4 della nuova legge proposta si ritorna al primitivo concetto del testo unico 1890 e si richiama quindi l'applicazione dell'articolo 692 del Codice penale per i detentori di pesi, misure e strumenti non verificati e non conformi alle disposizioni di legge. Questo ritorno ci pare giusto, data l'esistenza delle precise norme del Codice penale nella specifica materia e data la natura della trasgressione commessa dai detentori e la possibilità per essi di compiere reati (frodi ecc.).

Però con ciò si viene a creare una notevole disparità di trattamento ai diversi contravventori, a tutto vantaggio di quelli in posizione più grave. Infatti la nuova legge, al punto primo, punisce i trasgressori con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.

La pena pecuniaria comminata dall'articolo 692 del Codice penale è invece dell'importo da lire 100 a lire 2.000; con la maggiorazione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945,

n. 679, questo importo viene portato semplicemente al doppio e risulta quindi di un massimo di lire 4.000, inferiore allo stesso minimo previsto dalla nuova legge per la contravvenzione, giudicata di minore gravità.

La stessa possibile triplicazione della pena (secondo i poteri del giudice) per i casi più gravi, prevista dallo stesso decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 – provvedimento che pur deve ritenersi cosa eccezionale – non viene ancora a stabilire una perequiazione, in quanto rimane sempre notevolmente al disotto dei due limiti proposti con la legge speciale oggi in esame (oblazione in sede penale – risoluzione in sede amministrativa).

Ci sia consentito ancora un rilievo, sempre in merito all'articolo 4. Il vecchio testo unico del 1890, portava (articolo 31, 4° e 5° comma) due disposizioni che sono definitivamente soppresse nella nuova legge.

La prima riguardava il diritto di rivalsa delle amministrazioni sull'ufficiale responsabile per le contravvenzioni a cui fossero state soggette; tale disposizione era già scomparsa dal testo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, ma riteniamo che la Commissione debba richiedere il suo ripristino nel nuovo testo che oggi si discute.

La seconda disposizione riguardava il raddoppio della pena nel caso di recidiva; era stata conservata nel decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, citato; si sopprime oggi col nuovo testo.

È vero che con gli articoli 99 e seguenti del Codice penale viene regolata la materia delle recidive (e per le pene pecuniarie si stabilisce precisamente il raddoppio), ma riteniamo non sia inutile – almeno nella relazione, come già fatto per la disposizione precedentemente esaminata – questo richiamo alla legge generale a motivazione della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 31 del testo unico 1890.

Nulla da osservare in merito all'articolo 5 che si approva.

Prima di chiudere ci permettiamo ancora una considerazione di carattere generale, sulla quale richiamiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro, anche se amplia considerevolmente l'argomento in discussione.

La relazione che accompagna il disegno di legge in esame riconosce la necessità di «una generale sistemazione di tutta la materia».

Questa necessità è reale ed a soddisfarla si dovrebbe procedere con sollecitudine.

I progressi tecnici, nei 60 anni trascorsi dall'emanazione del testo unico, sono stati enormi e, a prescindere da essi, anche le condizioni del commercio e delle industrie che si servono degli strumenti di misura non sono più paragonabili a quelli d'allora e le relative esigenze sono di ben altra natura ed importanza.

Si pensi alla infinita serie di nuovi strumenti di misura di alta precisione impiegati nelle industrie che sfuggono ad ogni controllo legale. Si pensi che, mentre i contatori del gas ed i manometri sono soggetti a verifiche d'introduzione e periodiche, per cui i consumatori e gli utenti sono garantiti della validità delle misurazioni e dei controlli, i contatori elettrici ed i contatori di acqua sono soggetti solo alle tarature di fabbricazione, per cui i consumatori dell'energia elettrica e dell'acqua potabile nella città non hanno garanzie legali di sorta e sono sottoposti al solo ed esclusivo controllo delle imprese distributrici.

Questi pochi rilievi vengono già ad indicare l'esigenza assoluta di uno studio nuovo di tutta la materia e – in attesa di esso – della integrazione delle disposizioni vigenti con altre per i settori che sono ancora ignorati dalla legge sulle misure e relativi strumenti.

Voglia quindi l'onorevole Ministro prendere impegni per lo studio e la preparazione della nuova regolamentazione della materia.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Osservo che già nella relazione governativa è affermato che è in preparazione la generale sistemazione di tutta la materia. Quindi un impegno in questo senso posso assumerlo senz'altro.

Le ragioni che hanno sollecitato questo provvedimento legislativo sono evidenti: si tratta, in sostanza, oltre che di introdurre alcune nuove misure consigliate dall'uso, di adeguare al mutato valore della lira le ammende per chi trasgredisca alle leggi sui pesi e sulle misure.

GIUA. Io sono contrario all'introduzione, prevista nell'articolo 1, di nuove misure di

capacità, quali il litro e mezzo e il tre quarti di litro, e ciò per due ragioni. La prima è di carattere tecnico. Come è detto nella relazione il litro e mezzo e il tre quarti di litro non seguono la progressione decimale ed io non credo che sia opportuno far uso di altre misure al di fuori di detta progressione. Il sistema metrico decimale è il più semplice. L'Italia giustamente ha aderito a questo sistema e paga all'Ufficio centrale internazionale delle misure la sua quota per la conservazione delle misure-base fondamentali. Alcune Nazioni, come l'America e l'Inghilterra, non seguono questo sistema, e ciò è causa di inconvenienti negli scambi, per la traduzione dall'una all'altra misura.

Io ora sono allarmato da questo voler introdurre nel nostro Paese misure che non seguono la progressione decimale e sostengo perciò che non si debbano introdurre il litro e mezzo e il tre quarti di litro.

Sono poi contrario a queste nuove misure anche per una ragione di carattere pratico. Infatti non solo ritengo che non si senta la necessità in campo commerciale del litro e mezzo e del tre quarti di litro, ma osservo che ciò potrebbe prestarsi a delle frodi. Il tre quarti di litro potrebbe, infatti, passare ben spesso per il litro perchè un acquirente poco esperto difficilmente potrebbe notare la differenza fra le due misure.

Chiedo perciò la soppressione dell'articolo 1 che ha il solo fine di introdurre queste due nuove misure.

DE LUCA. Faccio osservare al collega Giua che la preoccupazione di incrinare il sistema metrico non ha ragion d'essere perchè già sono ammesse misure come il triplometro, il quarto di ettolitro e il quarto di litro, che non seguono la progressione decimale.

BRAITENBERG. Io non vedo l'urgenza di questo disegno di legge, dato che siamo in attesa della riforma generale della materia.

Tutt'al più penso che potremmo limitarci a quella parte che riguarda l'adeguamento delle ammende al mutato valore della lira.

Sono in particolar modo contrario all'articolo 3 in cui, disponendosi che « sono tenuti alla verificazione periodica tutti coloro che usano pesi e misure in rapporto con terzi », si toglie l'esonero della verificazione periodica per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame. Infatti, mentre chi ha un esercizio pubblico in un qualsiasi centro può portare i pesi e le misure alla verifica, molto difficilmente il contadino, specie in montagna, può compiere questa operazione. Egli dovrebbe, ad esempio, ogni due anni portare la bascula a dorso di mulo per i sentieri di montagna al centro di verifica più vicino.

Inoltre è da considerare che chi smercia nella propria abitazione i prodotti della terra o del bestiame ha una clientela di vicini e di conoscenti e quindi è meno probabile il caso della frode.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1

Il capoverso dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

« È pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto di ettolitro, il litro e mezzo, il tre quarti di litro, il quarto di litro ».

CASTAGNO, *relatore*. Volevo rassicurare il collega Giua che già nel vecchio articolo 4 vi era l'introduzione di queste misure non corrispondenti al sistema decimale, vi era il triplometro, vi erano i cinque metri, il quarto di ettolitro e il quarto di litro. Inoltre nello stesso articolo 4 si diceva: « possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi ». Se noi quindi abbiamo tutta una serie di misure, già attualmente, che escono fuori dalla progressione decimale, non vedo perchè non si possano integrare con il litro e mezzo e il tre quarti di litro che sono entrati nell'uso corrente.

DE LUCA. Sono d'accordo con le ragioni esposte dal senatore Castagno, ma credo che il litro e mezzo e il tre quarti di litro si prestino più facilmente a delle frodi. Sarei d'av-

viso pertanto di sopprimere la misura del tre quarti di litro e del litro e mezzo.

CASTAGNO, *relatore*. La questione in fondo è quella esposta nella relazione, che cioè in genere le bottiglie così dette da un litro non contengono un litro e i fiaschi da due litri non contengono i due litri e pertanto sono entrate in uso la misura di un litro e mezzo e di tre quarti.

GIUA. Confermo di essere decisamente favorevole alla soppressione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Il diritto di prima verificazione da corrispondere ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, per la legalizzazione delle misure di capacità da litri uno e mezzo è di lire 6, e per quelle da tre quarti di litro è di lire 5.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

L'articolo 16 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

« Sono tenuti alla verificazione periodica tutti coloro che usano pesi e misure in rapporto con terzi ».

BRAITENBERG. Per le ragioni già esposte propongo la soppressione dell'articolo, così che rimarrebbe il vecchio testo: « Sono tenuti alla verificazione pe iodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai.

La verificazione periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento ».

CASTAGNO, *relatore*. Vorrei far notare all'onorevole Braitenberg che questa sostituzione dell'articolo 16 si rende necessaria perchè si verifica da parte dei contadini e dei montanari una truffa continua in queste vendite. La preoccupazione del collega Giua di non introdurre le misure che abbiamo esaminate all'articolo 2 perchè si prestavano alla frode, è una preoccupazione che dovremmo avere in questo caso. Pertanto non vedo la ragione per cui chi non vende saltuariamente ma commercialmente, non debba essere sottoposto alla verificazione periodica dei pesi e delle misure. Questo provvedimento sarà di difficile applicazione in quanto che non c'è un vero e proprio registro di questi esercenti; in ogni modo la verifica, se anche non avrà la sua piena applicazione, costituirà una remora morale, e quindi questo è un provvedimento che avrà la sua influenza nei riguardi di tutti i commercianti al minuto e all'ingrosso che esercitano il commercio nelle proprie abitazioni e che oggi non hanno alcun controllo.

DE LUCA. Sono per la tesi sostenuta dal collega Braitenberg oltre che per i motivi da lui esposti anche per motivi di praticità: infatti sarà molto difficile poter portare a dorso di mulo per sentieri di montagna una bascula di dieci quintali. Ma poi vi è un'altra ragione a favore della nostra tesi: per la verifica dei pesi e delle misure noi daremo maniera agli agenti del fisco di poter entrare nelle abitazioni private e ciò ripugna al nostro concetto di libertà. Per questo motivo sono dell'opinione che anche l'articolo 3 debba essere soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

L'articolo 31 del predetto testo unico, già modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463 è sostituito dal seguente:

« È punito:

1° *con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000*, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio, pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;

2° *con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000*:

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'articolo 16;

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'articolo 19, comma terzo;

3° *con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000* chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;

4° *con l'ammenda di lire 4.000* il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e *con l'ammenda di lire 2.000* ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.

« L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio ».

TAMBURRANO. Volevo notare a proposito di questo articolo una sperequazione nella irrogazione delle nuove pene pecuniarie, previste nel primo e secondo punto.

Nel testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 189 , n. 7088 si prevedeva per la prima violazione l'ammenda da lire 25 a lire 100 e la ammenda prevista dall'articolo 498 del Codice penale per coloro che in pubblico negozio terranno misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge.

Il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, stabiliva al punto uno dell'articolo 1 che sono puniti con ammenda da lire 1.000 a 5.000 sia coloro che espongono in vendita o producono in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti del bollo di prima verificazione. che coloro che in pubblico negozio tengono pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge. Con l'attuale disegno di legge si mantiene la prima modificazione aumentando l'ammenda e per quanto riguarda la seconda violazione ci si richiama all'articolo 391 del Codice penale il quale irroga semplicemente l'ammenda da lire 100 a lire 1.000. È dunque una sperequazione evidente: il massimo della pena stabilito per la seconda violazione, che è più grave, sarebbe inferiore al minimo della ammenda stabilita per la prima violazione.

Potremmo distinguere quale delle due violazioni sia più grave, potremmo stabilire se vi è una diversa gravità; comunque il legislatore già in precedenza le aveva poste sullo stesso piano comminando la stessa pena.

Ora non possiamo addentrarci in discussioni così delicate, non saremmo forse nemmeno competenti: ricordiamoci, però, che il legislatore aveva posto le due violazioni sullo stesso piano.

Io penso che si possa quindi aumentare la pena prevista per la seconda violazione: si verrebbe implicitamente a modificare l'articolo 692 del Codice penale, ma questa modificazione era già avvenuta con il decreto legislativo del 1946 perchè esso aggravava la pena rispetto al Codice penale.

Si verrebbe anche ad eliminare l'altra conseguenza, che cioè punendo con disposizioni diverse queste due violazioni, secondo la legge speciale e secondo il Codice penale, in materia di conciliazione si avesse un trattamento diverso.

Un'altra osservazione debbo fare per quanto riguarda la soppressione del quarto comma del n. 3 dell'articolo 31 del testo unico del 1890, che penso si debba ripristinare per ragioni di giustizia. Diceva questo comma: « Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile ». Ora questa disposizione mette al sicuro le amministrazioni che possono rivalersi sull'ufficiale responsabile della contravvenzione ad esse imputata.

Chiedo perciò il ripristino della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, modificando

la pena nella stessa misura in cui è stata modificata la pena prevista nella lettera *a*).

Chiedo altresì il ripristino del comma 4° del n. 3 dell'articolo 31 del testo uni o del 1890.

DE LUCA. La questione di cui trattiamo è delicata e ci trova, forse, impreparati.

Io ho l'impressione, anzi il convincimento, che un articolo di una legge generale quale è il Codice penale, non possa essere modificato in sede di commissione. Il decreto legislativo luogotenenziale del 1946 forse non è stato ben ponderato nei riguardi di questa questione squisitamente giuridica.

Dal punto di vista dell'opportunità pratica credo che sia più grave forse la violazione di chi vende con pesi non bollati che non quella di chi produce pesi senza farli bollare.

Quindi la sanzione dovrebbe essere più grave nel primo caso, e poichè nel disegno di legge in esame avviene il contrario, dobbiamo eliminare questa antinomia.

Come ho detto, non credo che noi, in Commissione, potremmo modificare il Codice penale. Però c'è il precedente del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, provvedimento emesso dal potere legislativo di allora nella sua pienezza. Perciò potremmo riadeguare le pene prendendo come base quel decreto legislativo.

In questo senso sono favorevole alla proposta avanzata dal collega Tamburrano. Noi, infatti, non modificheremmo il Codice penale, ma adegueremmo le pene sulla base del precedente decreto legislativo.

PRESIDENTE. La nostra discussione è giunta a questo punto: noi abbiamo sfrondato il disegno di legge di tutta quella parte che era di nostra precipua competenza. Stiamo ora trattando di questioni per cui credo sarebbe più competente la Commissione di giustizia. Perciò io ritengo che sarebbe il caso di chiedere il parere della Commissione di giustizia.

(*Così rimane stabilito*).

La riunione termina alle ore 12,30.